

**Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Marconi, Rapa, Micucci “Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo”.**

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende promuovere anche nell’ordinamento della Regione Marche quelle forme di diversificazione dell’attività dell’impresa ittica note sotto il nome di “pescaturismo” ed “ittiturismo”, al fine di specificarne le caratteristiche e le potenzialità, nel rispetto della normativa statale di settore. Si tratta di un intervento normativo che rivede le definizioni contenute nella legge regionale 11/2004 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), di cui provvede alla conseguente abrogazione, definendone i contenuti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). Sono così indicate in modo puntuale le attività riconducibili al pescaturismo ed, in particolare, l’attività di ristorazione a bordo e a terra, rispetto alla quale la Regione Marche potrà favorire l’utilizzo di prodotti di origine locale, attraverso specifici accordi di filiera tra imprese agricole ed imprese ittiche.

Anche per quanto concerne l’ittiturismo viene specificata la possibilità di offrire il servizio di ristorazione, unito a quello di alloggio presso l’abitazione dell’imprenditore ittico o presso altra struttura di cui l’imprenditore abbia disponibilità. Nell’ittiturismo sono inoltre ricomprese attività di carattere didattico e ricreativo e la valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, ancora poco conosciuti e promossi dal punto di vista turistico.

Altra finalità è quella di disciplinare in modo dettagliato l’attività di fornitura del servizio di pernottamento e prima colazione nell’ambito di imbarcazioni attraccate in porto, nota con il termine di “boat & breakfast”, che costituisce una modalità di offerta e di fruizione dell’ospitalità turistica propria delle località balneari, nell’ottica di ampliarne l’attrattività. Il “boat & breakfast” viene introdotto come forma di ricettività complementare a quella propria delle strutture alberghiere tradizionali, in analogia con i tradizionali bed & breakfast, che incontrano il favore di una fascia di turisti, spesso stranieri, inclini a forme di accoglienza più informali. Conformemente a quanto previsto anche dalla normativa regionale di settore, il boat & breakfast è limitato nell’offerta di posti letto e non costituisce attività di impresa.

Nel merito, l’articolo 1 della proposta di legge ne declina le finalità, volte alla promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima anche verso attività turistiche, di ristorazione e

ospitalità al fine di valorizzare, la diversificazione della pesca tradizionale e il ruolo degli imprenditori ittici.

L'articolo 2 contiene la definizione di pescaturismo e l'articolo 3 quella di ittiturismo. Conformemente a quanto previsto dalla normativa statale, per il pescaturismo è richiesta apposita autorizzazione amministrativa che viene rilasciata dal Capo del compartimento marittimo competente per territorio, in quanto si tratta di attività svolta su imbarcazioni da pesca dotate di specifica abilitazione. Per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo è invece richiesta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da inviare al Comune competente per territorio.

L'articolo 4 indica le c.d. attività connesse, che possono essere svolte dagli imprenditori ittici, fatto salvo il rapporto di prevalenza con l'attività di pesca professionale.

L'articolo 5 contiene la specifica disciplina urbanistica per i locali destinati ad alloggio e ristorazione nell'ambito dell'ittiturismo.

L'articolo 6 disciplina i titoli abilitativi all'esercizio delle attività.

L'articolo 7 introduce l'elenco degli operatori di pescaturismo e di ittiturismo, anche al fine di conoscere la diffusione di queste attività a livello regionale e il loro impatto a livello turistico.

L'articolo 8 disciplina la possibilità che la Regione promuova opportuni corsi di formazione rivolti agli imprenditori ittici che intendono diversificare la loro attività.

L'articolo 9 crea un legame tra le filiere agricole locali e le attività oggetto della proposta, al fine di favorire nella ristorazione l'utilizzo dei prodotti agricoli del territorio regionale.

L'articolo 10 introduce nell'ordinamento regionale il boat & breakfast, che consiste nel servizio di alloggio e prima colazione offerto a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto, specificandone i limiti di ricettività.

L'articolo 11 contiene le disposizioni di attuazione, rinviando a uno o più regolamenti della Giunta regionale, da adottare previa concertazione con le associazioni di categoria e dopo aver sentito la competente commissione assembleare.

L'articolo 12 contiene l'invarianza finanziaria.

L'articolo 13 contiene le disposizioni finali e l'abrogazione espressa degli articoli 11 e 12 della l.r. 11/2004.